

assicura 
casa

Nota Informativa

BANCA delle MARCHE S.p.A.

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI INERENTI LA SOCIETA' DI ASSICURAZIONI

1. Informazioni Generali

Aviva Assicurazioni S.p.A. è una Società del Gruppo Aviva - Sede legale e Sede sociale in Italia Viale Abruzzi 94 - 20131 Milano – Recapito telefonico 02 2775.1 - sito internet www.avivaitalia.it - Indirizzi di posta elettronica: per informazioni di carattere generale assunzionedanni_bancassurance@avivaitalia.it - per informazioni inerenti liquidazioni sinistri sinistri_bancassurance@avivaitalia.it -

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19293 del 05/03/1992 (Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25/03/1992) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00102 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00003.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di **Aviva Assicurazioni S.p.A.** è pari a Euro 6.463.243,00 di cui il Capitale Sociale ammonta a Euro 5.000.009,00 e le Riserve Patrimoniali a Euro 1.463.234,00.

L'indice di solvibilità dell'Impresa di Assicurazione riferito alla gestione danni è pari a 176,80% - L'indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La presente Nota Informativa si riferisce ad un contratto di assicurazione in Convenzione, in forma individuale, riservato ai correntisti di Banca delle Marche S.p.A. denominato Assicuracasa.

Per aspetti di maggior dettaglio si rimanda all'art. 12 – delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

AVVERTENZA: le garanzie decorreranno dalle ore 24 del giorno della sottoscrizione della polizza avvenuta presso una Filiale di Banca delle Marche S.p.A. - La polizza Assicuracasa può avere durata annuale o poliennale; in ogni caso non sono di norma ammesse polizze di durata inferiore all'anno. Il contratto è stipulato con tacito rinnovo. Il Contraente e la Società hanno facoltà di inoltrare la disdetta, mediante lettera raccomandata, da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza. In mancanza di disdetta l'assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente.

Per maggiori dettagli si rinvia all'art. 9 – delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Le coperture assicurative offerte e opzionabili sono:

- A) Incendio
- B) Furto
- C) Responsabilità Civile della Famiglia

A) **INCENDIO**

La Società garantisce, nel corso della durata contrattuale, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, nei limiti di ciascuna partita identificata in polizza, derivanti da incendio e garanzie accessorie.

La garanzia è opzionabile in due forme:

- **garanzia base** (incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, onda sonora, caduta aeromobili, fumo, gas e vapori, guasti, caduta di ascensori, urto di veicoli stradali e natanti)
- **garanzia completa** (fenomeni elettrici, atti vandalici e dolosi, trombe, tempeste, bufere ed altri fenomeni atmosferici, acqua condotta, spese di ricerca e riparazione del guasto, gelo, rottura delle lastre).

Per gli aspetti di maggior dettaglio inerenti le coperture assicurative previste si rinvia all'art. 1.1 – delle Condizioni Generali Sezione Incendio.

La garanzia, relativamente al **Fabbricato** viene prestata:

- nella forma a “Valore Intero” qualora il contratto sia collegato a mutuo o finanziamento;
- nella forma a “Primo Rischio Assoluto” qualora il contratto non sia collegato a mutuo o finanziamento.

La garanzia, relativamente al **Contenuto** è prestata unicamente nella forma a “Primo Rischio Assoluto.

Per Valore Intero si intende la forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l'applicazione della proporzionale a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'art.1907 del Codice Civile, qualora risulti dalle stime che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose al momento del sinistro eccede le somme assicurate.

Per Primo Rischio Assoluto si intende la forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Incendio prevede delimitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, agli artt. 1.7 – 1.8 – delle Condizioni Generali Incendio.

AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Incendio prevede la presenza di franchigie e limiti di indennizzo; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda all'art. 1.1 – alla Sezione Garanzia Completa – lett. a) b) c) d) e) f) e all'art. 1.3 - delle Condizioni Generali Incendio.

Per Franchigia si intende quella parte di danno, espressa in importo fisso, che resta a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Per Limite di indennizzo si intende l'importo massimo entro il quale la Società di assicurazioni è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa ed equivale nella polizza Assicuracasa alla somma assicurata per le singole garanzie.

ESEMPI DI APPLICAZIONE DELLE FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO RELATIVI ALLA SEZIONE INCENDIO

Di seguito si riportano alcune semplificazioni numeriche per facilitare l'Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di franchigie e limiti di indennizzo.

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO/ FRANCHIGIA	CALCOLO INDENNIZZO	
azioni di correnti o altri fenomeni elettrici (art.1.1 – lett a)	limite di indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, € 5.000,00 - franchigia per ogni sinistro € 100,00	<ul style="list-style-type: none">• Danno• Limite di indennizzo• Deduz. franchigia• Indennizzo	€ 2.500,00 € 5.000,00 € 100,00 € 2.400,00
atti vandalici e dolosi (art. 1.1 – lett b)	franchigia per sinistro € 100,00	<ul style="list-style-type: none">• <u>Danno</u>• Deduz. franchigia• Indennizzo	€ 10.000,00 € 100,00 € 9.900,00
spese di ricerca del guasto (art. 1.1 – lett d)	limite di indennizzo previsto per sinistro e anno assicurativo € 2.000,00 franchigia € 200,00	<ul style="list-style-type: none">• <u>Danno</u>• Limite indennizzo• Deduz. franchigia• Indennizzo	€ 3.000,00 € 2.000,00 € 200,00 € 1.800,00

B) FURTO

La Società garantisce, nel corso della durata contrattuale, i danni materiali e diretti causati dalla perdita del contenuto, posto nei locali assicurati e nelle relative dipendenze, nei limiti della partita identificata in polizza, in relazione a furto e rapina.

Per gli aspetti di maggior dettaglio inerenti le coperture assicurative previste si rinvia all'art. **2.1** – delle Condizioni Generali Furto.

La garanzia è prestata nella forma a “Primo Rischio Assoluto”.

Per Primo Rischio Assoluto si intende la forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Furto prevede delimitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, agli artt. 2.4 e 2.5 – delle Condizioni Generali Furto.

AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Furto prevede la presenza di scoperti e limiti di indennizzo; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda all'art. 2.1 - punti 3, 7, nonché artt. 2.2 - 2.4 e 2.6 delle Condizioni Generali Furto.

Per Scoperto si intende la percentuale della somma liquidabile che resta a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Per Limite di indennizzo si intende l'importo massimo entro il quale la Società di assicurazioni è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa ed equivale nella polizza Assicuracasa alla somma assicurata per le singole garanzie.

ESEMPI DI APPLICAZIONE DI SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO RELATIVI AL SEZIONE FURTO

Di seguito si riportano alcune semplificazioni numeriche per facilitare l'Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di scoperti e limiti di indennizzo.

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO/ SCOPERTO	CALCOLO INDENNIZZO	
guasti cagionati dai ladri (art. 2.1 - punto 7)	limite di indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, € 2.000,00	<ul style="list-style-type: none">• Danno• Limite di indennizzo• Indennizzo	<ul style="list-style-type: none">€ 2.500,00€ 2.000,00€ 2.000,00
mezzi di chiusura (art. 2.4)	scoperto 20%	<ul style="list-style-type: none">• Danno• Deduz. scop.20%• Indennizzo	<ul style="list-style-type: none">€ 5.000,00€ 1.000,00€ 4.000,00

C) RESPONSABILITA' CIVILE DELLA FAMIGLIA

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel corso della durata contrattuale, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente causati a terzi, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di fatti avvenuti nell'ambito della vita privata.

L'assicurazione, nei limiti del massimale assicurato in polizza, è prestata in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

Per gli aspetti di dettaglio, inerenti le coperture assicurative previste, si rinvia all'art. 3.1 – delle Condizioni Generali Responsabilità Civile della Famiglia.

AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Responsabilità Civile prevede delimitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del risarcimento; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, agli artt. 3.2 e 3.3 – delle Condizioni Generali Responsabilità Civile della Famiglia.

AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Responsabilità Civile prevede la presenza di limiti di risarcimento; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda all'art. 3.1 – punti 14 e 15 delle Condizioni Generali di Responsabilità Civile della Famiglia.

Per Limite di risarcimento si intende l'importo massimo entro il quale la Società di assicurazioni è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa ed equivale nella polizza Assicuracasa al massimale assicurato per le singole garanzie.

AVVERTENZA: nell'ambito della garanzia Responsabilità Civile è prevista la possibilità di richiamare la seguente Condizione Particolare che comporta una riduzione di premio:

G) Garanzia limitata alla proprietà e conduzione di fabbricati

Per aspetti di maggior dettaglio si rimanda alla specifica Condizione Particolare.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEI MASSIMI RISARCIMENTI RELATIVI AL SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Di seguito si riporta una semplificazione numerica per facilitare l'Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento dei limiti di risarcimento.

GARANZIA	LIMITE DI RISARCIMENTO	CALCOLO INDENNIZZO	
incendio di cose di terzi (art. 3.1 punto 15)	massimo risarcimento € 30.000,00 per sinistro e anno assicurativo	<ul style="list-style-type: none"> • Danno • Mass.risarcimento • <u>Indennizzo</u> 	<ul style="list-style-type: none"> € 40.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni dell'Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 1 – delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

AVVERTENZA: gli aggravamenti e le diminuzioni di rischio devono essere comunicati alla Società per iscritto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Le diminuzioni di rischio comportano la riduzione del premio o delle rate di premio successive alla comunicazione (art. 1897 del Codice Civile) e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 5 e 6 – delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

ESEMPIO DI CIRCOSTANZA RILEVANTE CHE DETERMINA LA MODIFICA DEL RISCHIO

Ai fini della garanzia Incendio: il fabbricato da assicurare deve avere strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili, mentre le strutture portanti o le pareti esterne o il manto di copertura del tetto sono costruiti parzialmente o integralmente in legno.

6 Premi

Il pagamento del premio avviene con periodicità annuale, ma è previsto – in caso di garanzia limitata al fabbricato - il pagamento in forma unica e anticipata per tutta la durata del mutuo; l'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento.

L'addebito del premio annuo ricorrente o unico, avviene mediante trattenuta su un conto corrente aperto presso una Filiale di Banca delle Marche S.p.A. di cui può risultare titolare l'Assicurato ma anche altro familiare.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 3 – delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

E' ammesso il frazionamento del premio in rate semestrali o mensili purchè il premio minimo di rata non sia inferiore rispettivamente a € 25,00 nel primo caso, o a € 5,00 nel secondo caso. L'aumento previsto sul premio annuale è pari al 3% per il frazionamento semestrale e 6% per il frazionamento mensile.

COSTI GRAVANTI SUL PREMIO

Il costo trattenuto dalla Società di assicurazioni a titolo di spesa di acquisizione e gestione del contratto di assicurazione, già incluso nel premio di polizza, è pari alle seguenti percentuali indicate nella tabella che segue:

COSTO IN PERCENTUALE %	
Incendio	16,00%
Furto (Altri danni ai beni)	15,50%
R.C. Generale	24,50%

Il costo è calcolato sui premi imponibili versati al netto delle imposte.

QUOTA PARTE RETROCESSA AGLI INTERMEDIARI

La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 18% sul premio imponibile – al netto delle imposte -

A titolo esemplificativo per un contratto che preveda un premio ricorrente annuale pari a € 500,00 - al netto delle imposte – la quota parte percepita in media dall'intermediario è pari al 18% corrispondente ad un importo di € 90,00.

AVVERTENZA: in caso di estinzione del mutuo o del finanziamento, il contratto stipulato con pagamento in soluzione unica e anticipata, su richiesta scritta del Contraente, può essere annullato con effetto dalla data di richiesta e la Società di assicurazioni provvederà alla restituzione della parte di premio imponibile non usufruito corrispondente al periodo residuo di durata rispetto alla scadenza originaria; in alternativa è data facoltà al Contraente di richiedere il mantenimento delle garanzie in vigore, in questo caso, le coperture saranno prestate invariate fino alla scadenza contrattuale originaria.

In caso di surroga del mutuo o del finanziamento, qualora non ricorra più quanto previsto dall'art. 12 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, il contratto verrà estinto e la Società di assicurazioni provvederà alla restituzione della parte di premio imponibile non usufruito corrispondente al periodo residuo di durata rispetto alla scadenza originaria.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 9 e 12 – delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

7. Rivalse

AVVERTENZA: la Società di assicurazioni ha facoltà di rivalersi – in base all'art. 1916 del Codice Civile – per le garanzie Incendio e Furto – nei confronti dei terzi responsabili del sinistro per le somme versate all'Assicurato a titolo di indennizzo.

Per Sinistro si intende il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Per Indennizzo si intende la somma dovuta dalla Società di assicurazioni in caso di sinistro.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA: sia per il Contraente che per la Società è prevista la facoltà di recedere dal contratto dopo la denuncia di ogni sinistro, liquidabile a termini di polizza, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di trenta giorni da inviarsi tramite lettera raccomandata.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 8 – delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Nei contratti di durata poliennale il Contraente ha facoltà di recedere anticipatamente, rispetto alla scadenza originaria, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni mediante lettera raccomandata.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in UN ANNO dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in DUE ANNI dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

10. Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'art. 180 del Codice delle Assicurazioni, al contratto si applicherà la legge Italiana.

11. Regime fiscale

Imposte sui premi

I premi sono soggetti ad applicazione di imposta nella misura del:

- 22,25% per la garanzia Incendio
- 22,25% per la garanzia Furto
- 22,25% per la garanzia Responsabilità Civile

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA: il sinistro è il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Garanzie Incendio e Furto

La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto alla Società Aviva Assicurazioni S.p.A. – Servizio Sinistri Danni – Divisione Bancassurance – Via Battistotti Sassi 11/a – 20133 Milano, oppure alla Filiale di Banca delle Marche S.p.A. dove è stata emessa la polizza, entro tre giorni da quando il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Le spese necessarie per accertare il danno nonché le spese per evitare o diminuire il danno (art. 1914 del Codice Civile) sono a carico della Società.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 4.1 – 4.2 – 4.3 - 4.4 – 4.5 – 4.6 – 4.7 – 4.8 – 4.9 – 4.10 – 4.11 – 4.12 – 4.13 – 4.14 – 4.15 – delle Norme in caso di sinistro Incendio e Furto.

Garanzia Responsabilità Civile

La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto alla Società Aviva Assicurazioni S.p.A. – Servizio Sinistri Danni – Divisione Bancassurance – Via Battistotti Sassi 11/a – 20133 Milano, oppure alla Filiale di Banca delle Marche S.p.A. dove è stata emessa la polizza, entro tre giorni da quando il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 4.16 delle Norme in caso di sinistro Responsabilità Civile.

13. Reclami

I reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società Aviva Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami - Viale Abruzzi 94 - 20131 Milano

- Fax 02.2775.245 - e-mail cureclami@avivaitalia.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma.

Nel caso, invece, la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, in alternativa alla presentazione all'ISVAP, è possibile presentare il reclamo direttamente al "sistema estero competente" chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET; il "sistema estero competente" è individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere: i dati del reclamante, l'individuazione del soggetto di cui si lamenta l'operato e il motivo della lamentela, copia della documentazione concernente il reclamo trattato dalla Società ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Riguardo alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Arbitrato

Garanzie Incendio e Furto

La valutazione e la quantificazione del danno è concordata direttamente tra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

In caso di disaccordo tra le Parti:

a) l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria;

oppure, in alternativa ed anche prima del disaccordo, su richiesta di una di esse

b) le Parti possono convenire di rimettersi alla procedura di arbitrato.


Qualora si convenga tra le Parti di perseguire la procedura di arbitrato, le risultanze delle valutazioni di cui alla Perizia Collegiale sono obbligatorie per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. **4.3** e **4.4** - delle Norme in caso di sinistro Incendio e Furto.

Aviva Assicurazioni S.p.A è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale

ANDREA BATTISTA



Data ultimo aggiornamento 31/05/2012

GLOSSARIO

Ai termini che seguono le parti attribuiscono il significato qui precisato:

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

CONTENUTO

Mobili e arredamento in genere per abitazione e tutto quanto serve per uso domestico e personale dell'Assicurato, dei suoi familiari conviventi, collaboratori domestici e degli ospiti, mobili di antiquariato nonché migliorie apportate dal proprietario del fabbricato e/o locatario – incluse tappezzerie, tinteggiature, moquette, parquet, controsoffittature -, arredamento e dotazioni d'ufficio, studio medico o dentistico dell'Assicurato posto nei locali intercomunicanti con l'abitazione.

Sono altresì compresi: impianti di prevenzione e d'allarme, impianti del gas, luce, acqua e telefono anche se di proprietà di terzi, tende frangisole esterne purchè montate su strutture insistenti sui muri del fabbricato, biciclette e ciclomotori, le cose contenute nei locali di ripostiglio e nelle eventuali dipendenze, anche in corpi separati, purchè siti nella stessa ubicazione.

Sono esclusi i veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e le cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall'Assicurato, o da terzi, nei locali costituenti l'abitazione.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio o di altre persone.

COSE

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

DANNI DIRETTI

I danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

DIMORA ABITUALE

Quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure l'abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno.

DIMORA SALTUARIA

L'abitazione ubicata nel territorio Italiano, ove l'Assicurato non dimora abitualmente, della quale dispone in qualsiasi momento.

DIPENDENZE

Locali quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: cantine, soffitte, box, posti anche in corpi separati, purchè siti nella stessa ubicazione del fabbricato assicurato.

DISABITAZIONE

L'assenza continuativa dall'abitazione dell'Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La presenza di persone limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione. La disabitazione s'intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento.

ESPLOSIONE

La deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione.

FABBRICATO

Il complesso dei locali - occupanti un intero immobile o parte di esso - adibiti a civile abitazione, con eventuale ufficio e/o studio professionale, privato e intercomunicante, dell'Assicurato, sono comprese le dipendenze, anche se in corpo separato, purché site nella stessa ubicazione.

Sono altresì compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate; impianti idrici, igienici, elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, escluso quanto indicato sotto la definizione di "contenuto"; tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio civile destinato ad abitazione (inclusi moquette, parquet, parati, tinteggiature, controsoffittature, ecc), affreschi, statue e mosaici che non abbiano valore artistico; recinzioni in muratura inclusi cancellate e cancelli.

Nel caso di assicurazione di porzione di un immobile, si intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune.

FISSI ED INFISSI

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

FRANCHIGIA

È la parte del danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato e che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo.

FURTO

L'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

GIOIELLI E PREZIOSI

Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

INCENDIO

La combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

POLIZZA O CONTRATTO

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PRIMO RISCHIO (ASSICURAZIONE A)

La forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

RAPINA /ESTORSIONE

La sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa od altre persone.

RISARCIMENTO

La somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SABOTAGGIO

Qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.

SCIPPO

Il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.

SCOPERTO

La percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

SCOPPIO/IMPLOSIONE

Il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione.

SERRAMENTO

Il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETA'

Aviva Assicurazioni S.p.A.

TERRITORIO ITALIANO

Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

TERRORISMO

Qualunque atto, incluso ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, commessi a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

VALORE INTERO (ASSICURAZIONE A)

Forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l'applicazione della proporzionale a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'art.1907 del Codice Civile, qualora risulti dalle stime che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose al "momento del sinistro" eccede le somme assicurate.

VALORE A NUOVO O DI RIMPIAZZO

Per valore a nuovo o di rimpiazzo si intende:

- per il fabbricato, il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive;
- per il contenuto, il costo di riparazione, o se non è economicamente conveniente, il costo di rimpiazzo del medesimo con cose nuove uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso, qualità e caratteristiche.

Aviva Assicurazioni S.p.A.

V.le Abruzzi 94 20131 Milano

www.avivaitalia.it

Tel. +39 02 2775.1

Fax +39 02 2775.204



Aviva Assicurazioni S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Viale Abruzzi 94 20131 Milano Capitale Sociale Euro 5.000.009,04 (i.v.) R.E.A. di Milano 1284960 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09269910155 Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19293 del 05/03/1992 (Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25/03/1992) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00102 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00003